

SCHEDA OPERATIVA

1. Devono essere rispettati i criteri di meritevolezza previsti dallo STATUTO della FONDAZIONE:
 - a) effettivo stato di bisogno del richiedente
 - b) serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno
 - c) capacità di rimborso in base al reddito e/o alla situazione patrimoniale
 - d) fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura
2. non possono essere accordati interventi di sanatoria parziale. L'intervento deve quindi essere risolutivo dell'intera situazione debitoria, eventualmente in concorso, se compatibile, con altri interventi o con il mantenimento di debiti il cui rimborso è già programmato e sostenibile (es. mutui ecc). Non sono ammissibili interventi di liquidità o per esigenze di "circolante" ma solo per il pagamento di debiti pregressi.
3. è necessario conoscere tutta la situazione familiare e finanziaria dell'assistito, nonché l'ammontare dei debiti contratti ed in essere di tutti i membri della famiglia. L'eventuale accertamento di posizioni debitorie non dichiarate può essere causa di revoca immediata del prestito , se già deliberato dal Consiglio Direttivo, o sospensione dell'istruttoria.
4. il prestito è possibile solo quando esistono redditi (stipendi, pensioni, ecc.) certi e sicuri nel tempo ed esiste il coinvolgimento di tutti i membri maggiorenni conviventi della famiglia. L'importo massimo garantibile è di Euro 30000.00 , salvo eccezioni di modesta entità, con prestito chirografario a 60/72 mesi e fino a Euro 80000.00/100000.00 con mutuo ipotecario a 10 anni.
5. L'assistito dovrà collaborare al fine di fornire tutti gli elementi utili per poter predisporre un piano d'intervento risolutivo; a tal fine potrà essere proposta la collaborazione di consulenza legale, tramite avvocati segnalati dalla Fondazione, o esperti di finanza aziendale, per le imprese, il tutto a titolo gratuito.
6. Tutti i richiedenti dovranno firmare le apposite dichiarazioni concernenti: 1) l'informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675 "cd. Privacy"; 2) autorizzazione a contattare i creditori, finanziarie e Banche al fine di proporre transazioni e/o richiedere informazioni; 3) la conferma della veridicità dei dati esposti; 4) l'esistenza o meno di situazioni di usura.
7. Le richieste debitamente istruite da un membro del "Comitato di Valutazione" vengono presentate al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio assume le opportune deliberazioni.
8. La stipula dei prestiti e la erogazione, degli stessi viene effettuata da una Banca convenzionata, ad un tasso variabile agevolato. L'erogazione, direttamente ai creditori previsti nella deliberazione, avverrà su istruzioni e alla presenza di un membro della Fondazione.
9. Nell'ipotesi di esistenza di una situazione di usura si possono verificare due situazioni:
 - a) usura già denunciata e la richiesta verte sull'utilizzo dei fondi previsti dall'art. 14 della Legge 108, fondi gestiti direttamente dagli Organi dello Stato. In questo caso la Fondazione, tramite consulenti esperti, fornirà tutta la possibile assistenza per l'accesso a tali fondi.
 - b) Stato di usura denunciato (o meno). In questa situazione i prestiti possono essere concessi solo con l'utilizzo del Fondo di Garanzia Ordinario della Fondazione.
10. Nell'ipotesi di stato di usura, se non denunciato, verrà consigliato all'assistito di richiedere un colloquio con le Istituzioni preposte (Magistratura – Forze dell'Ordine) con la collaborazione del Comitato di assistenza e consulenza giuridica e giudiziaria al fine di valutare l'opportunità e/o l'esistenza dei presupposti per una possibile denuncia.
11. La Fondazione non è una "Finanziaria". Scopo essenziale della Fondazione è la diffusione della cultura "antidebito" e "antiusura" e pertanto l'intervento di soccorso mediante la concessione della garanzia per l'erogazione di un prestito, deve essere visto anche in funzione educativa al fine della promozione di una seria e corretta capacità di amministrare le risorse disponibili.